

Responsabilità amministrativa di enti e società per reati presupposto commessi in violazione delle norme ambientali (D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.)

Relatore:

Dott. Ing. Andrea Alessandro MUNTONI

WEB www.andreaalessandro.muntoni.it

Premessa

Struttura del D.Lgs. 08/06/2001, n. 231



85 articoli + artt.
bis, ter, quater, ecc.

**Capo I - Responsabilità
amministrativa dell'ente**

**Capo II - Responsabilità
patrimoniale e vicende
modificative dell'ente**

**Capo III - Procedimento di
accertamento e di applicazione delle
sanzioni amministrative**

Responsabilità amministrativo – penale dell'Organizzazione

Responsabilità e sanzionabilità dell'Ente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001

Art. 27, comma 1, della Costituzione: «la responsabilità penale è personale» (➡ "SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST")

Articolo 197 del Codice Penale (c.p.): in capo all'Ente è presente esclusiva obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende qualora sia stata pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione o sia in rapporto di dipendenza con l'Ente medesimo.


Legge 689/81 art. 6 c. 3 (solidarietà): l'Ente è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

L'Ente o la Società è responsabile per i **reati commessi nel suo INTERESSE** o per i **reati commessi a suo VANTAGGIO** da

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o società o di una sua unità organizzativa (dotata di autonomia finanziaria e funzionale) nonché da
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente o Società o una sua unità organizzativa.

Reati ambientali e rapporti fra D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 152/2006

Responsabilità amministrativa di Enti e società (D.Lgs. 231/2001)



Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme ambientali e sulla gestione dei rifiuti

Il **D.Lgs. 07/07/2011, n. 121** recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la Direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto – attraverso l’inserimento nel **D.Lgs. 231/2001** dell’**art. 25-undecies** – l’estensione della **responsabilità amministrativa** delle società e degli enti ad una serie di **reati ambientali**, fra cui quelli relativi alla violazione delle norme di legge comunitarie e nazionali in materia di **gestione dei rifiuti**. L’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 è stato poi aggiornato dalla Legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, in particolare, ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 1 bis.

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme ambientali

- Codice Penale, Art. 727 bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- Codice Penale, Art. 733 bis - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- Codice Penale, Art. 452 bis - Inquinamento ambientale
- Codice Penale, Art. 452 quater - Disastro ambientale
- Codice Penale, Art. 452 quinquies - Delitti colposi contro l'ambiente
- Codice Penale, Art. 452 sexies - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme ambientali

- D.Lgs. 152/2006, Art. 137 - Sanzioni penali (per es. scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006, ecc.)
- D.Lgs. 152/2006, Art. 257 - Bonifica dei siti
- Legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica” aggiornata dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme ambientali

- Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante “Misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente”, art. 3 (Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive), comma 6
- artt. 8 (Inquinamento doloso) e 9 (Inquinamento colposo), commi 1 e 2, del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

- **Gestione non autorizzata di rifiuti**, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti poste in essere in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. 208 – 216 del D.Lgs. 152/2006 (cfr. art. 256, c. 1, lett. a del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- Realizzazione e gestione non autorizzata di **discarica** (cfr. art. 256, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- **Miscelazione di rifiuti pericolosi** (cfr. art. 256, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

- **Deposito temporaneo di rifiuti** pericolosi (cfr. art. 256, comma 6, primo periodo, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- Falsità nella predisposizione di **certificati di analisi dei rifiuti** e nella predisposizione di **Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR)** per trasporto di propri rifiuti (cfr. art. 258, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- **Traffico illecito di rifiuti** (cfr. art. 259, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Responsabilità amministrativa di enti e società in caso di violazione delle norme sulla gestione dei rifiuti

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (cfr. art. 260, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)
- ~~Indicazione di **false informazioni** nell'ambito del sistema per la tracciabilità dei rifiuti (**SISTRI**) (cfr. art. 260-bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)~~
- ~~**Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI** (scheda SISTRI-AREA MOVIMENTAZIONE) o accompagnato da **documentazione SISTRI falsa o alterata** (cfr. art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo e comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)~~

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (MOGC)


I modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere implementati e adottati dalle singole Organizzazioni sulla base di **codici di comportamento** (LLGG) redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, che siano stati comunicati al Ministero della giustizia.

Il Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 (trenta) giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli stessi a prevenire i reati presupposto della responsabilità amministrativa.



LLGG Confindustria per l'implementazione dei MOGC 231, approvate a marzo 2002 e aggiornate nel mese di marzo 2014

Modelli di organizzazione, gestione e controllo



Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo (MOGC 231) devono essere adottati dall'Organizzazione:

- a) quando siano scoperte **violazioni significative delle norme** (per es. relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro), ovvero
- b) in occasione di **mutamenti nell'organizzazione** del lavoro (nuovo organigramma, nuovo personale, modifiche alle mansioni svolte, modifiche di luoghi di lavoro, ecc.), ovvero
- c) in occasione di **mutamenti nell'attività** (modifiche al processo, nuove disposizioni regolamentari, nuove specifiche di prodotto, ecc.), in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

NON è affatto scontato che l'Organismo di Vigilanza debba materialmente effettuare la modifica e/o l'aggiornamento del MOGC 231...!

Protocolli di controllo relativi alla Parte Speciale [AMB] del MOGC 231


Nei **PROTOCOLLI DI CONTROLLO** previsti dal MOGC 231 per la Parte Speciale AMB (talora resi sotto forma di **framework**) vengono evidenziati:

- la **parte speciale** cui si riferisce l'attività sensibile individuata nel risk assessment
- l'**occasione di reato** (risponde alla domanda «perché – per prevenire quale reato presupposto - è implementato il protocollo di controllo?») da cui potrebbe scaturire la responsabilità amministrativa (**perché**)
- le **modalità di svolgimento del protocollo** (**chi - fa - cosa – come - quando**) atto a prevenire la commissione di reati presupposto
- il **responsabile dell'attuazione del protocollo** di controllo (per es. il *Direttore di stabilimento*)
- l'**evidenza documentale** dell'attuazione del protocollo (=> flussi informativi verso l'OdV)
- il Responsabile della trasmissione del flusso all'OdV e/o il *Referente interno per l'attuazione del MOGC 231*

Rapporti sinergici e allineamento tra Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) e Sistema di Gestione Ambientale (SGA) o Sistema di Gestione Integrato (SGI)

Si sta facendo strada l'idea che possa e debba essere implementato un **SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**, che consenta di **allineare** il MOGC 231 con i Sistemi di Gestione Integrati (Ambiente – Sicurezza – Qualità - Anticorruzione) di cui l'Organizzazione sia già dotata o intenda dotarsi, anche al fine di poter richiamare nei Protocolli di Controllo del Modello 231 le procedure, le istruzioni tecniche e i moduli già previsti nel SGI ed **eliminare possibili ridondanti controlli e attività di verifica** da parte di

- ✓ auditor (interni) di prima parte
- ✓ auditor (esterni) di seconda parte
- ✓ auditor (indipendenti) di terza parte
- ✓ Organismo di Vigilanza (OdV)
- ✓ Collegio Sindacale e/o Revisori dei conti, ecc.



L'azienda dovrebbe assicurare «che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse»

La responsabilità amministrativa nella disciplina degli appalti pubblici di lavori e servizi

Sempre più di frequente le Stazioni Appaltanti prevedono, nell'ambito delle gare per lavori, servizi e forniture con l'offerta economicamente più vantaggiosa, una **premialità** per le Imprese appaltatrici dotate di un MOGC 231 o di sistemi di gestione per la qualità, ambientale, per la sicurezza, etico, ecc.

Per le Organizzazioni in possesso di un MOGC 231 sono previsti, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, dei vantaggi relativamente alle **garanzie** da prestare all'atto della partecipazione alla gara e da mantenere in caso di aggiudicazione.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono ad ogni modo tenere presente lo "status" del Concorrente giacché eventuali sanzioni a suo carico irrogate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 potrebbero comportare l'**esclusione** dalla gara.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura), comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nei **contratti di servizi e forniture**, devono prevedere che l'importo della **garanzia** e del suo eventuale rinnovo sia **ridotto del 30 per cento** - non cumulabile con altre riduzioni – previste dal medesimo articolo - per gli operatori economici in possesso – tra gli altri - della **attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001** o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001.

Per fruire delle riduzioni l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Le stazioni appaltanti, a norma dell'art. 80, comma 5, lettera f), del D.Lgs. 50/2016 devono **escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto** un operatore economico che si trovi nella seguente situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del testé detto decreto: l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



SIACGI MUNTONI & Partner
www.andreaalessandro.muntoni.it



PiattaFormAttiva – Learning Platform
www.piattaformattiva.com



Relatore: dott. ing. Andrea Alessandro MUNTONI
I – Via Tigellio n. 22 (int. 4) – 09123 Cagliari (CA)
Tel. +39 070 670479 § Mob. +39 340 2584228